Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai magistrati:

ZANNELLA Dott. Gianna Maria

CIMINI Dott. Biagio Roberto

ROTUNNO Dott. Sofia

PRESIDENTE

CONSIGLIERE rel.

CONSIGLIERE

ha emesso la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3638 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 13. 9. 2019

### TRA

ARCHITIME S. R. L., in persona del legale rappresentante p. t. Arch. Aldo Cappelletti, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega a margine dell'atto di citazione in appello, dagli Avv. ti Sabrina Gozzo e Marco Montefoschi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Luigi Magrini n. 10

### APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE

E

**COMUNE DI ROIATE,** in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Fiumara, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed appello incidentale e delibera GM n. 39 del 25. 7. 2015, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazza Re di Roma n. 21

#### APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021 Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021

**OGGETTO:** Prestazioni professionali - Appello avverso la sentenza n. 217/2015 del Tribunale di Tivoli, ufficio periferico di Palestrina, in data 26. 1. 2015.

**CONCLUSIONI:** All'udienza del 13. 9. 2019 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi e verbali in atti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Tivoli, ufficio periferico di Palestrina, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 5/06 emesso dal Tribunale di Tivoli che aveva condannato il Comune di Roiate a pagare all'odierna appellante la somma di € 14.802,65, oltre interessi e spese processuali, e dichiarava la domanda proposta con l'opposizione e la domanda riconvenzionale improponibili per essere stata la lite compromessa in arbitri sulla base della convenzione stipulata tra le parti il 6. 11. 2004, e rimetteva la controversia alla giurisdizione ed alla competenza degli arbitri sulla base di quanto previsto dall'art. 8 della convenzione stipulata tra le parti il 6. 11. 2004, compensando tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale nel ricostruire i fatti di causa osservava che:

- Il Comune di Roiate per ottenere un finanziamento regionale di € 300.000,00 aveva affidato alla Architime s. r. l. incarichi relativi alla fase di progettazione ed esecutiva ed alla coordinazione della sicurezza in relazione all'immobile di Via Montessori da adibire a casa comunale;
- In data 6. 11. 2004 era stato stipulato tra le parti un contratto per disciplinare le condizioni dell'incarico;
- Con il decreto ingiuntivo opposto l'odierna appellante aveva chiesto il pagamento della fattura n. 69 del 19. 10. 2004 di € 14.801,20 emessa per i compensi relativi alla progettazione esecutiva ed alla coordinazione della sicurezza per l'immobile da ristrutturare e consolidare e da adibire a sede comunale;



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021

- Con atto di citazione notificato in data 14. 3. 2006 il Comune di Roiate

aveva proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo formulando

un'eccezione preliminare riferita all'inammissibilità e/o improcedibilità

dell'ingiunzione per difetto di giurisdizione e per l'effetto chiedeva di

dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e comunque la

risoluzione del contratto di cui alla convenzione del 6. 11. 2004;

- Il Comune di Roiate aveva anche spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte opposta chiedendo la condanna della Architime al risarcimento dei danni subiti da esso subiti in quanto la stessa avrebbe violato la convenzione di incarico sottoscritta tra le parti il 6. 11. 2004 non adempiendo correttamente all'incarico ricevuto e consegnando l'opera con ritardo, tanto che al Comune non era stato più corrisposto il finanziamento regionale;
- L'eccezione pregiudiziale proposta dal Comune di Roiate relativa all'inammissibilità e/o improcedibilità dell'ingiunzione per difetto di giurisdizione doveva ritenersi fondata in quanto la convenzione stipulata tra le parti in data 6. 11. 2004 all'art. 8 prevedeva che " tutte le controversie in ordine al pagamento dei compensi saranno affidate ad un collegio arbitrale che giudicherà secondo diritto e nel rispetto delle disposizioni del c. p. c. in materia arbitrato rituale";
- Il decreto ingiuntivo doveva essere revocato per omesso deferimento della controversia al collegio arbitrale a cui era devoluta la giurisdizione e la competenza in materia sulla base dell'art. 8 della convenzione stipulata tra le parti il 6. 11. 2004;
- Vertendosi in ipotesi di eccezione di parte, pur non essendo la clausola compromissoria ostativa alla richiesta ed alla conseguente emissione di decreto ingiuntivo, doveva essere accolta l'eccezione sollevata dal Comune di Roiate che aveva espressamente eccepito l'incompetenza del



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

giudice ordinario a dirimere la controversia alla luce della presenza della clausola compromissoria esistente nel contratto stipulato tra le parti, dovendosi ritenere tale questione assorbente rispetto ad ogni altra questione avanzata dalle parti.

Con atto ritualmente notificato l'odierna appellante proponeva appello avverso la sentenza impugnata per chiederne la riforma e vedere accolte le proprie richieste, ed in particolare di rinviare il procedimento dinanzi al Tribunale di Tivoli per vedere rigettata l'opposizione promossa dal Comune di Roiate e le domande riconvenzionali da questi formulate, e confermato il decreto ingiuntivo n. 6/06(rectius 5/06)emesso dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 14. 1. 2006, e nel merito, rigettata l'opposizione e tutte le domande proposte in via riconvenzionale dal Comune di Roiate vederlo condannato al pagamento della somma di € 14.802,65 oltre interessi e spese legali, con vittoria di spese.

Si costituiva il Comune di Roiate per chiedere il rigetto dell'appello proposto perché infondato in fatto e diritto, e per spiegare appello incidentale volto ad ottenere la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato la domanda proposta con l'opposizione e la domanda riconvenzionale promossa dal Comune di Roiate improponibili per essere stata la lite compromessa per arbitri, in quanto illegittima, e così dichiarare la giurisdizione e/o competenza del giudice ordinario a decidere su tali domande e rimettere la causa al Tribunale di Tivoli ex art. 353 c. p. c.

Con decreto presidenziale in data 19. 6. 2015 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.

# APPELLO PRINCIPALE (ARCHITIME S. R. L.)

L'appello principale è fondato e deve essere accolto.

L'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata deducendo un unico articolato motivo di gravame.

Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

La Architime ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,167 c. p. c. e 1362 e ss. c. c. sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe viziata per un duplice ordine di motivi.

Il Tribunale da un lato avrebbe disposto rispetto ad un'eccezione non rilevabile d'ufficio e che sarebbe stata preclusa alla parte opponente perché sollevata tardivamente, e dall'altro che non sarebbe stato correttamente interpretato l'ambito oggettivo della clausola compromissoria per determinare l'effettiva volontà delle parti di avvalersi del procedimento arbitrale.

Sotto il primo profilo il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fondata l'eccezione pregiudiziale del Comune di Roiate per difetto di giurisdizione sul presupposto di quanto previsto dall'art. 8 della convenzione depositata in atti, per non aver tenuto conto del fatto che il Comune di Roiate nel proprio atto costitutivo eccepito alcun difetto di avrebbe giurisdizione, l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario per ottenere la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo.

La c. d. exceptio compromissi non sarebbe stata sollevata neanche alla prima udienza di comparizione in data 3. 7. 2006, né alla successiva udienza di trattazione fissata in data 2. 4. 2007.

L'operatività della clausola arbitrale di cui alla convenzione dell'8. 11. 2003 (e non del 6. 11. 2004, come erroneamente affermato dal Tribunale) sarebbe stata eccepita tardivamente solo nella successiva memoria ex art. 183, 6 ° comma, c. p. c.

Tale clausola sottrarrebbe all'AG il potere di pronunciarsi in ordine alle controversie relative al pagamento dei compensi, e tale effetto, trattandosi di materia disponibile non potrebbe realizzarsi d'ufficio, ma solo in seguito alla proposizione della exceptio compromissi, che sarebbe un'eccezione di merito relativa all'interpretazione ed alla validità del compromesso o della clausola compromissoria, e quindi un'eccezione in senso stretto prospettando un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale.



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Trattandosi quindi di eccezione di merito in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, nella comparsa di costituzione e risposta da depositarsi nel termine di cui all'art. 166 c. p. c.

Dagli atti di causa emergerebbe chiaramente la volontà del Comune di non avvalersi nella propria difesa della clausola compromissoria di cui all'art. 8 della convenzione intercorsa tra le parti, non essendo stata mai fatta menzione di tale clausola nella corrispondenza intercorsa, né nella comparsa di costituzione e risposta né alle successive udienze del 3. 7. 2006 e del 2. 4. 2007.

Il Tribunale avrebbe erroneamente accolto un'eccezione di merito in senso stretto ritenendo che essa fosse stata formulata nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, invece che nella memoria istruttoria di cui all'art. 183 c. p. c.

La ratio delle preclusioni di cui all'art. 183 c. p. c. sarebbe quella di determinare e delimitare il thema decidendum proposto dalle parti, sottraendo detto potere al giudice, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe viziata per ultrapetizione per aver deliberato su una eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio.

Il mancato tempestivo rilievo dell'eccezione avrebbe precluso per l'opponente la possibilità di avvalersi della clausola compromissoria, ed il giudice avrebbe dovuto dichiarare tale preclusione, e nonostante i rilievi al riguardo mossi dall'appellante il Tribunale non si sarebbe mai pronunciato sul punto, ritenendo come ritualmente proposta l'eccezione in questione.

Sotto il profilo ora evidenziato la Corte osserva che " in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla 1. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art.

6



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021 166 c. p. c. Né la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38, comma 3, c. p. c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro ")v. Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22748 del 06/11/2015).

In applicazione di tale principio la Corte rileva che lo stesso Comune appellato ha affermato in sede di comparsa di costituzione e risposta di aver sollevato l'eccezione in sede di memorie ex art. 183 c. p. c., come confermato, peraltro, dall'esame dei relativi verbali.

Conseguentemente, essendo stata sollevata tardivamente l'exceptio compromissi, la decisione del Tribunale sul punto non può essere condivisa e deve essere riformata, non potendo essere condivise le deduzioni sul punto del Comune convenuto, secondo cui la suddetta eccezione di tardività relativa alla clausola compromissoria arbitrale formulata dal Comune sarebbe infondata sulla base del rilievo che la controversia oggetto del presente giudizio sarebbe regolata dalle norme procedurali di rito precedenti alla novella legislativa DL 35/2005, che aveva modificato, tra l'altro, gli artt. 167, 183 c. p. c., entrata in vigore il 1. 3. 2006, perché il decreto era stato depositato il 25. 11. 2005, emesso il 14. 1. 2006 e notificato il 2. 2. 2006, e quindi sarebbe stata correttamente e tempestivamente proposta nella memoria ex art. 183 comma 5, c. p. c., secondo il rito all'epoca vigente, dal momento che l'art. 167 c. p. c. all'epoca vigente prevedeva che a pena di decadenza dovessero essere proposte entro il termine di costituzione solo ed esclusivamente le domande riconvenzionali.

Inoltre, va rilevato che nelle norme vigenti tra il 30 aprile 1995 ed il 1 marzo 2006, che caratterizzavano il processo innanzi al tribunale, era previsto il



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021 termine per la costituzione tempestiva entro il quale dovevano essere proposte le domande riconvenzionali e le istanze nei confronti dei terzi (vale a dire le richieste di chiamata in causa dei terzi nei cui confronti spiegare o estendere domande), mentre il limite per formulare eccezioni processuali o di merito era spostato ad un momento successivo (20 giorni prima dell'udienza di trattazione)(v. Cass. civ. Sez. III, Ord. n. 29499 del 7-12-2017).

Alla stregua della giurisprudenza di legittimità in precedenza evidenziata la controversia afferente alla deroga o meno della decisione in favore degli arbitri non può essere considerata come una questione che investe il difetto di giurisdizione che avrebbe potuto essere rilevata in qualunque stato e grado del giudizio.

Sotto altro profilo l'appellante principale ha dedotto che la sentenza impugnata sarebbe comunque viziata in ragione dell'erronea valutazione dell'ambito oggettivo di applicazione della clausola arbitrale.

Il Tribunale avrebbe dovuto accertare se la controversia a fondamento dell'ingiunzione rientrasse effettivamente tra quelle che le parti avevano inteso compromettere al giudizio arbitrale, utilizzando il canone interpretativo di cui agli artt. 1362 e ss. c. c., con la conseguenza che se anche la relativa eccezione fosse stata proposta tempestivamente il giudice di primo grado avrebbe dovuto indagare circa la portata della clausola compromissoria.

E nel caso di specie, tenuto conto del contenuto della clausola di cui all'art. 8 il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il Comune di Roiate non aveva mai contestato nulla all'appellante, non aveva mai manifestato la volontà di non adempiere la propria obbligazione di pagamento né di volersi avvalere della clausola compromissoria.

Dalla documentazione in atti risulterebbe che tutte le eccezioni formulate dal Comune di Roiate nell'atto di opposizione sarebbero state formulate per la prima volta in sede giudiziale solo successivamente all'emissione del decreto nonostante le numerose richieste di ingiuntivo, pagamento

8



Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021 RG n. 3638/2015 Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021 Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021

dall'appellante.

Non sussisterebbe alcun inadempimento da parte dell'appellante, che avrebbe potuto giustificare il mancato pagamento, né sarebbero fondati i rilievi del Comune circa il mancato ottenimento del contributo regionale.

Non sarebbe rientrata nella clausola la mera volontà del Comune di non corrispondere i compensi professionali concordati, atteso il palese inadempimento ad esso riconducibile.

L'appellante ha quindi conclusivamente riepilogato i fatti per cui è causa, evidenziando che nei confronti del Comune erano stati emessi due decreti ingiuntivi: il primo(n. 6/06)con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 14.690,31, relativo alla fattura n. 21 del 25. 3. 2004; il secondo (n. 5/06) con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di € 14.802,65, relativo alla fattura n. 69 del 19. 10. 2004(oggetto del presente giudizio).

Per errore materiale entrambi i decreti ingiuntivi avevano riportato il conferimento di un unico incarico, e precisamente quello derivante dalla determinazione n. 179, mentre a fondamento della fattura n. 69 sussisteva un regolare conferimento di incarico derivante dalla determinazione n. 178 del 4. 9. 2003, come sarebbe stato chiarito anche nell'ambito del giudizio di primo grado.

Non sussisterebbe alcuna duplicazione nella richiesta dei compensi né un mutamento della domanda, posto che la causa dei compensi dovrebbe essere attribuita quanto alla fattura n. 21 del 2004 alla determinazione n. 179 del 4. 9. 2003 e quanto alla fattura n. 69 alla determinazione n. 178 del 4. 9. 2003, per un importo complessivo rispettivamente di € 15.583,69 e di € 20.850,51.

I decreti ingiuntivi dovrebbero quindi essere confermati in quanto il Comune di Roiate si sarebbe limitato a rilevare l'errata imputazione della fattura all'univoca determinazione di spesa n. 179, ma senza mai negare l'esistenza di due diversi incarichi e, quindi, il diritto del professionista a ricevere due differenti compensi che nello specifico sarebbero stati commisurati al di sotto dei massimi previsti dalle singole determinazioni.



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sarebbero del tutto infondate le eccezioni formulate dal Comune perché non vi sarebbe stata alcuna risoluzione contrattuale per inadempienza da parte della Architime, alla quale non sarebbe stato eccepito nulla in ordine alle opere eseguite.

Il Comune avrebbe invece approvato il progetto preliminare con delibera comunale del 18. 2. 2004 ed il progetto definitivo ed esecutivo con determine, rispettivamente, del 14. 4. 2004 e del 10. 11. 2004.

Successivamente, a fronte di una richiesta stragiudiziale di pagamento del 30. 6. 2005, il Comune avrebbe riconosciuto il proprio inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento, imputandolo ad un mero errore dell'amministrazione.

Dovrebbe essere quindi respinto l'eccepito avveramento della condizione sospensiva per mancato pagamento del contributo da parte della Regione Lazio a causa dell'asserito inadempimento da parte dell'Architime, tenuto conto che in realtà tale contributo sarebbe stato erogato e la relativa clausola dovrebbe essere considerata nulla perché meramente potestativa.

Infine, dovrebbe essere respinta la eccepita mancata produzione di effetti obbligatori da parte del Comune successivamente al corretto espletamento dell'incarico conferito all'Architime per omesso impegno di spesa o per carente copertura finanziaria, in quanto alla delibera della giunta comunale del 18. 2. 2004 sarebbe stato allegato il parere favorevole del responsabile finanziario circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Alla stregua delle considerazioni che precedono relativamente all'erroneo accoglimento delle exceptio compromissi da parte del Tribunale l'appello principale deve essere accolto; non ricorrendo nel caso di specie le condizioni previste dal codice di rito per la rimessione della causa al primo giudice la Corte è chiamata quindi a decidere la presente controversia.

Al riguardo va precisato che il presente giudizio deve limitarsi al thema decidendum costituito dall'oggetto del decreto ingiuntivo opposto(5/06), vale a dire deve essere esaminato rispetto all'importo di € 14.802,65 avente origine



Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021 RG n. 3638/2015 Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021

dalla fattura n. 69 del 19. 10. 2004.

Infatti, il Comune ha rappresentato che con il decreto ingiuntivo n. 6/06 era stata azionata la fattura n. 21 del 25. 3. 2004 di € 14.690,31, e che avverso detto decreto il Comune aveva fatto opposizione, ed il procedimento avente n. 245/06, dopo essere stato definito dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 213/15, sarebbe soggetto ad impugnazione in sede di appello(n. R.E. 3639/15).

Non possono quindi essere esaminate le doglianze dell'appellante in precedenza evidenziate rispetto ai due decreti ingiuntivi cui si è fatto riferimento, essendo quello relativo al decreto ingiuntivo n. 6/06 un tema del tutto nuovo nell'ambito del presente giudizio, dovendo le stesse essere limitate quindi al decreto ingiuntivo opposto(5/06) dell'importo di € 14.802,65, avente origine dalla fattura n. 69 del 19. 10. 2004.

Prendendo le mosse dalla convenzione stipulata tra le parti in data 6. 11. 2003 la Corte osserva che in detta convenzione era stata prevista la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonchè responsabile della sicurezza nella fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile da adibire a sede comunale 1° fase.

In tale convenzione pur essendo previsto un termine(art. 5) per concludere tutta l'attività richiesta, di 100 giorni, e che "l'inadempienza delle obbligazioni comporterà la revoca dell'incarico e la conseguente risoluzione della presente convenzione", non vi era alcun cenno relativo al legame diretto di tale termine con il prospettato finanziamento regionale.

Al riguardo deve evidenziarsi come secondo la giurisprudenza di legittimità " la valutazione circa la natura ordinatoria assunta dal termine originariamente pattuito come essenziale, ma successivamente prorogato, basata sulla ravvisata volontà delle parti di intervenire non solo sulla decorrenza del termine medesimo, ma anche sulla sua natura giuridica, si risolve in un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici" (v. Cass.



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sez. 2, Sentenza n. <u>7450</u> del 26/03/2018). Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021

dall'esame Successivamente, della documentazione prodotta dall'appellante(v. docc. 6 e 6 bis del fascicolo di primo grado)risulta che il Comune convenuto aveva approvato il progetto definitivo di ristrutturazione immobile da adibire a sede comunale II ° lotto, in via Montessori redatto dalla società Architime(determinazione n. 73 del 15. 4. 2004)ed aveva anche approvato il progetto esecutivo di ristrutturazione immobile da adibire a sede comunale II ° lotto, in via Montessori redatto dalla società Architime (determinazione n. 236 del 10. 11. 2004).

Solo a partire dal giugno 2005 era poi iniziata la corrispondenza tra le parti per ottenere il pagamento di quanto dovuto, ma dall'esame di tale documentazione non emerge un atteggiamento di censura o di contestazione da parte del Comune circa il prospettato inadempimento da parte della Architime, o del suo tardivo adempimento, se non alla data del 13. 7. 2005, quando nella missiva inviata dal Comune alla Architime è dato leggere che " la SV non ha rispettato la scadenza di contratto per la presentazione del progetto esecutivo, necessario per iniziare la procedura di gara e provvedere al successivo affidamento dei lavori; alla luce di ciò il Comune non è stato in grado di rispettare i termini prescritti dalla Regione Lazio per la concessione del finanziamento medesimo e tale situazione ha comportato sicuramente la revoca del contributo dell'ente finanziante".

In tale contesto ed avuto riguardo al tenore della comunicazione della Regione Lazio(in data 13. 1. 2006), che aveva richiamato la circostanza che il Comune fatto pervenire la comunicazione dell'avvenuto non aveva perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi nei termini previsti dall'art. 18 della LR n. 59/96, e quindi l'autorizzazione alla spesa era decaduta ed il finanziamento doveva intendersi revocato, la Corte non ritiene che il mancato finanziamento del Comune da parte della Regione possa essere collegato direttamente con l'asserito ritardo dell'adempimento da parte



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

dell'appellante, proprio in ragione della ricostruzione cronologica del rapporto intercorso tra le parti in precedenza evidenziate.

Va inoltre rilevato che ove il termine in questione fosse stato veramente essenziale nel rapporto tra le parti non è dato comprendere perché il Comune avrebbe contestato tale aspetto all'odierna appellante circa un anno dopo, dopo che erano comunque stati approvati dallo stesso Comune il progetto definitivo di ristrutturazione immobile da adibire a sede comunale II ° lotto, in via Montessori redatto dalla società Architime(determinazione n. 73 del 15. 4. 2004)ed il progetto esecutivo di ristrutturazione immobile da adibire a sede comunale II ° lotto, in via Montessori redatto dalla società Architime (determinazione n. 236 del 10. 11. 2004), in date in cui, secondo la prospettazione del Comune, la Architime sarebbe già stata inadempiente rispetto al termine definito come essenziale dal Comune.

Tale circostanza appare tanto più singolare ove detto termine fosse stato effettivamente correlato effettivamente alla concessione del finanziamento regionale.

Occorre peraltro tenere conto del fatto che la Architime ha prodotto un documento (v. allegato 1 alla comparsa di risposta) che dimostra come il deposito del progetto preliminare sia avvenuto in realtà in data 30. 12. 2003, quindi ben prima della scadenza del termine previsto nella convenzione, ed altra documentazione(v. allegati 2 e 6 alla comparsa di risposta)che dimostra come l'approvazione da parte del Comune di Roiate del progetto preliminare era avvenuta in data 18. 2. 2004(oltre i termini di scadenza previsti nella convenzione), e che il progetto definitivo di ristrutturazione dell'immobile presentato dalla società Architime in data 30. 12. 2003, che non aveva subito alcuna variante o modifica, era stato approvato dal Comune in data 15. 4. 2004.

Tale successione temporale induce la Corte a ritenere che il mancato rispetto del termine previsto nella convenzione era imputabile all'inerzia dell'amministrazione comunale a fronte del deposito tempestivo degli elaborati



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

da parte della Architime, tanto che il Comune non ha mai revocato l'incarico alla società appellante né ha mai esplicitato prima del luglio 2005 la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva prevista dall'art. 5 della convenzione.

Ed ancora, con la nota del 13.7.2005 prot. 9375, in atti, il Comune aveva comunicato all'appellante che "facendo seguito alle vostre note indicate in oggetto (note del 4.7.2005 prot. 2245-2246) spiace dover comunicare che l'amministrazione deve ricostruire l'incarico di affidamento in quanto per errore negli atti di incarico non è indicata l'imputazione di spese né tantomeno ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.P.R. 267/2000 è stata data esecutività alla determinazione di incarico. Pertanto al fine di risolvere la vertenza si prega l'Avv. Sabrina Gozzo in indirizzo a contattare il Comune al fine di concordare una linea comune per definire la pratica".

tale contesto(mancata pregressa revoca dell'incarico, mancata manifestazione di ogni contestazione, negligente comportamento del Comune) non merita accoglimento la domanda di risoluzione promossa dal Comune in riconvenzionale.

Conseguentemente, l'appello principale è fondato e deve essere accolto; l'opposizione proposta deve quindi essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.

# APPELLO INCIDENTALE(COMUNE DI ROIATE)

Il Comune di Roiate ha proposto appello incidentale per vedere riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la domanda proposta con l'opposizione e la domanda riconvenzionale promossa dal Comune di Roiate improponibili per essere stata la lite compromessa in arbitri, in quanto illegittima, ed in riforma della stessa dichiarare la giurisdizione e/o competenza del Giudice ordinario a decidere su tali domande e conseguentemente rimettere la causa al Tribunale di Tivoli ex art. 353 c. p. c. e/o decidendo nel merito,



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021 dichiarando la risoluzione del contratto di cui alla convenzione 6. 11. 03 e/o

l'inefficacia e l'invalidità dello stesso per inadempimento della Soc. Architime s. r. l. o comunque la nullità dello stesso per violazione della normativa sulla contabilità pubblica, ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, previa declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della parte opposta, condannarsi la Architime s. r. l. al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Roiate nella misura accertata in corso di causa e comunque in quella ritenuta equa e di giustizia indicata nella misura di € 50.000,00.

La Corte rileva che alla stregua delle considerazioni svolte nell'ambito dell'esame dell'appello principale circa la tardività della exceptio compromissi proposta dal Comune deve essere verificata in primis la fondatezza dell'opposizione proposta dal Comune avverso il decreto ingiuntivo n. 5/06 emesso dal Tribunale di Palestrina con cui gli era stato ingiunto di pagare in favore della Architime l'importo di € 14.802,65.

Rispetto alle deduzioni del Comune circa il fatto che la Architime avrebbe emesso due fatture per il medesimo incarico di progettazione, per l'importo complessivo di oltre € 29.000,00 e che tale pretesa sarebbe inammissibile in quanto con l'atto di convenzione sottoscritto dalle parti il 6. 11. 2003 per l'intero incarico di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva e sicurezza) della seconda fase era stato previsto il compenso complessivo di € 15.583,69 salvo visto dell'ordine, deve rilevarsi come all'evidenza tale censura è del tutto nuova rispetto ai motivi esposti nell'atto di opposizione, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile e comunque, richiamati qui i rilievi effettuati al riguardo nell'ambito dell'esame dell'appello principale va precisato che il presente giudizio deve limitarsi al thema decidendum costituito dall'oggetto del decreto ingiuntivo opposto(5/06), e quindi essere esaminato rispetto all'importo di € 14.802,65 avente origine dalla fattura n. 69 del 19. 10. 2004.

Infatti, il Comune di Roiate nel proporre opposizione avverso il decreto



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021 ingiuntivo per cui è causa aveva esposto che:

- Con determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico comunale n. 178 del 4. 9. 2003 aveva incaricato lo studio di architettura ed ingegneria urbanistica " Architime s. r. l." di redigere il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonchè di responsabile della sicurezza per la prima fase dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Via Montessori da adibire a sede comunale;
- Con atto di convenzione stipulato il 6. 11. 2003 dal rappresentante del Comune e dall'AU della Architime veniva dettata la disciplina dell'incarico di progettazione ed in particolare all'art. 5(termine per le prestazioni) si disponeva che il professionista si impegna a concludere tutta l'attività richiesta di cui sopra entro e non oltre cento giorni dalla firma della presente; l'inadempienza delle obbligazioni di cui sopra comporterà la revoca dell'incarico e la conseguente risoluzione della presente convenzione, salvo ed impregiudicato il diritto dell'amministrazione comunale al risarcimento del danno;
- La Architime aveva presentato il progetto in comune solo il 26. 11. 2004, ossia oltre un anno dopo aver sottoscritto la convenzione con cui si era obbligata alla consegna entro 100 giorni;
- Il termine posto al professionista assumeva interesse essenziale per il comune di Roiate che a causa di tale ritardo non aveva potuto rispettare i termini posti dalla Regione Lazio per l'erogazione dei fondi con cui realizzare l'opera;
- Il contratto prevedeva quale effetto dell'inadempimento, o del ritardato adempimento, la revoca dell'incarico e la risoluzione automatica della convenzione;
- Il mancato rispetto del termine contrattuale da parte della Architime, che aveva presentato il progetto con grave ritardo aveva determinato la risoluzione automatica del contratto in forza dell'espressa previsione



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021 contrattuale di cui all'art. 5, tanto che con lettera del 13. 7. 2005 era stato contestato l'inadempimento all'Architime, esprimendo anche l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 5 della convenzione;

- Nella determinazione del comune n. 178/03 era stato specificato che l'opera di ristrutturazione dell'immobile di Via Montessori da adibire a sede municipale era stata finanziata con il contributo finalizzato di € 300.000,00 che la Regione Lazio aveva concesso ai sensi della LR n. 8/02;
- La convenzione disciplinante l'incarico di progettazione, all'art. 7, pagamento del compenso, recitava: il compenso di cui al precedente articolo sarà corrisposto al professionista incaricato, previa presentazione di regolare parcella e secondo le modalità ed i tempi di erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Lazio, ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Lazio e prima del suddetto accredito il professionista non avrà nulla a che vantare nei confronti dell'amministrazione comunale;
- Il contratto di progettazione oltre a prevedere la risoluzione in caso di inadempimento al termine di presentazione del progetto, subordinava il pagamento del compenso al professionista incaricato alla previa erogazione dei fondi da parte della Regione Lazio, e la concessione del finanziamento era sottoposta al rispetto da parte del Comune di termini vincolanti nella procedura di gara e nell'affidamento dei lavori;
- Poiché la Architime non aveva rispettato il termine di 100 giorni per la presentazione del progetto il Comune non era stato in grado di rispettare i tempi della procedura, con conseguente revoca del finanziamento da parte della Regione;



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

- Dal mancato accreditamento dei fondi, causato dall'inadempimento della

Architime, sarebbe conseguita l'impossibilità per il progettista di
pretendere il pagamento del compenso;

- L'incarico di progettazione non avrebbe potuto produrre effetti obbligatori rispetto al pagamento del compenso alla luce della mancata predisposizione dell'impegno di spesa, secondo quanto previsto dal testo unico degli enti locali, e poiché nel caso di specie il comune non aveva mai emesso il relativo impegno di spesa a causa del ritardo nell'adempimento e la conseguente revoca dei fondi regionali, l'emissione della fattura sarebbe stata indebita e non avrebbe potuto obbligare il comune;
- L'importo della fattura era da considerarsi eccessivo e non commisurato alla prestazione svolta(progetto preliminare).

La Corte rileva che alla stregua delle considerazioni che sono state svolte nell'ambito dell'esame dell'appello principale le deduzioni del Comune relative alla prospettata risoluzione del contratto per inadempimento da parte dell'Architime per effetto del ritardo con cui era stato presentato il progetto convenuto solo in data 26. 11. 2004, a fronte di un termine di 100 giorni previsto nella convenzione stipulata tra le parti il 6. 11. 2003, e della essenzialità di detto termine, che avrebbe determinato il mancato rispetto dei termini posti dalla Regione Lazio per erogare i fondi con cui realizzare l'opera, con conseguente revoca dell'incarico e risoluzione automatica della convenzione, devono ritenersi infondate.

Né ad avviso della Corte il fatto che nella determinazione n. 179/03 sarebbe stato specificato che l'opera di ristrutturazione dell'immobile in questione sarebbe stata finanziata con il contributo finalizzato di € 300.000,00 da parte della Regione Lazio, o che nella parte relativa al pagamento del compenso(art. 7) sarebbe stato specificato che il compenso sarebbe stato erogato ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Lazio possono sopperire al difetto



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021 genetico strutturale della convenzione stipulata tra le parti, in cui non era stato specificato alcun condizionamento del termine ritenuto essenziale rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Regione Lazio.

Quanto alle censure relative al fatto che l'omesso impegno di spesa non avrebbe potuto consentire alcuna liquidazione, la Corte osserva che nella vigenza della precedente normativa l'impegno di spesa costituiva un atto unilaterale della PA consistente in un accantonamento e destinazione di somme occorrenti per determinate spese dal quale discendeva l'indisponibilità di tali somme per altri fini.

Se da un lato l'impegno di spesa presuppone il previo perfezionamento di un'obbligazione giuridica a carico dell'ente locale, sicché resta distinto il momento giuridico dell'esecuzione dell'obbligo (impegno giuridico) dall'impegno contabile dei fondi necessari, l'impegno stesso deve essere interpretato quale atto accessorio, strumentale e autonomo rispetto all'atto costitutivo dell'obbligazione, e quindi la perfezione dell'obbligazione attiene alla conclusione della fase interna che, solo dopo la determinazione precisa dell'obbligazione che l'ente dovrà assolvere e delle ragioni che ne sono alla base e previa l'assunzione del relativo impegno di spesa, abilita e nel contempo obbliga e vincola l'ente stesso.

Alla luce di tale precisazione la Corte osserva che l'appellante principale ha prodotto (v. doc. 9 del fascicolo di primo grado) i pareri espressi dallo stesso Comune, sia di regolarità tecnica che contabile rispetto alle proposte di deliberazione della giunta comunale, senza contare che lo stesso Comune nella comunicazione già in precedenza citata del 13. 7. 2005, n. prot. 9375, aveva ammesso di aver commesso un duplice errore per omessa indicazione negli atti di incarico dell'imputazione delle spese e per non aver dato esecutività alla determinazione di incarico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 comma 4, D.P.R. 267/2000, con la conseguenza che la mancata predisposizione del relativo impegno di spesa deve attribuita essere ad errore



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021 dell'amministrazione comunale, e non può essere condivisa la tesi del Comune secondo cui il mancato impegno di spesa dovrebbe determinare la nullità dell'obbligazione di cui si discute.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'eccessività della somma pretesa la Corte osserva che le deduzioni sul punto sono del tutto generiche, essendosi il Comune limitato a rappresentare che il compenso richiesto non sarebbe stato commisurato alla prestazione effettivamente svolta(progetto preliminare rispetto ad un importo dei lavori ammontanti per la fase 2 ad € 92.000,00)e che la Architime non avrebbe prodotto il parere giustificativo dell'ordine degli architetti perché ove prodotto sarebbe stato notevolmente inferiore, mentre il Comune nel giudizio di primo grado avrebbe allegato una parcella secondo le tariffe professionali per gli architetti dalla quale discenderebbe che la somma massima per i compensi di progettazione preliminari sarebbe di soli € 5.000,00, produzione che però non è rinvenibile in atti.

Venendo ai motivi di appello incidentale, il Comune di Roiate ha dedotto l'illegittimità della sentenza impugnata sostenendo che avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda proposta dal Comune di Roiate in violazione degli artt. 112, 167, 183, 37 e 38 c. p. c. e 1362 e ss c. c., nonché dell'art. 8 della convenzione.

Il Tribunale nel dispositivo della sentenza avrebbe erroneamente dichiarato la domanda promossa dal Comune di Roiate con l'opposizione e la domanda riconvenzionale improponibili per essere stata la lite compromessa in arbitri sulla base dell'art. 8 della convenzione stipulata tra le parti il 6.11.2004.

Al riguardo ha sostenuto che la Architime nel corso del giudizio di primo, benchè ne avesse l'onere processuale, né nella comparsa di costituzione e nei successivi atti processuali avrebbe mai eccepito che la domanda avanzata nel giudizio dal Comune di Roiate dovesse essere devoluta alla giurisdizione e/o competenza arbitrale, con la conseguenza che la stessa dovrebbe ritenersi radicata in favore del giudice ordinario.



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sarebbe palese la contraddittorietà della sentenza del Tribunale, che d'ufficio ed in violazione dell'art. 112 c. p. c., nonchè dello stesso art. 8 della suddetta convenzione ha dichiarato l'improponibilità della suddetta domanda ed in particolare di quella relativa alla risoluzione del contratto per violazione del disposto dell'art. 5 della convenzione e grave inadempimento della Architime s. r. l., e della eccezione di inesigibilità del compenso per il mancato avveramento della condizione sospensiva promossa ex art. 7 del suddetto contratto, della nullità del contratto per omesso impegno di spesa e violazione della normativa pubblica sugli appalti e incarichi, nonché sulla domanda riconvenzionale afferente al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione Comunale.

Ha sostenuto il Comune che la suddetta eccezione processuale non poteva essere rilevata d'ufficio ma avrebbe dovuto essere sollevata, a pena di decadenza, dalla Architime, cosa che non sarebbe mai avvenuta.

Poiché le domande spiegate dal Comune di Roiate esulerebbero dal disposto dell'art. 8 della convenzione, essendo stata prevista la deroga alla competenza in favore degli arbitri espressamente dalle parti in caso di contestazione afferente "al pagamento del compenso", le altre domande spiegate dal Comune avrebbero dovuto rientrare nella giurisdizione e/o competenza del giudice ordinario, con conseguente illegittimità della sentenza sul punto.

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il contenuto del suddetto art. 8, estendendo la competenza arbitrale a tutte le eventuali controversie, quando la volontà delle parti sarebbe stata chiaramente quella di limitare le contestazioni solo ed esclusivamente alla divergenza sul pagamento del dovuto.

La sentenza dovrebbe essere riformata con la conseguente declaratoria della giurisdizione e/o competenza del giudice ordinario e statuire sulle domande promosse dal Comune di Roiate e rimessione al giudice di primo grado o comunque qualora la Corte lo ritenga opportuno decidere nel merito sulla domanda.

Sul punto la Corte ritiene che anche in questo caso non sussistano le



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Sentenza n. 60/2021 pubbl, il 07/01/2021 condizioni per la rimessione degli atti al Tribunale; occorre quindi decidere nel merito la controversia, che comunque investe lato sensu una serie di questioni che muovendo dalla questione del pagamento del compenso, riguardano aspetti che ben avrebbero potuto e dovuto essere devolute al giudizio arbitrale, ma che per le ragioni sinora esposte occorre affrontare in questa sede.

Il Comune ha quindi riproposto le eccezioni e domande già formulate nel giudizio di primo grado.

In primo luogo quella relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento della Architime s. r. l., sostenendo che il Comune non dovrebbe nulla all'Architime in relazione all'incarico di progettazione affidato con la convenzione del 6.11.2003 relativa alla delibera di Giunta n. 179/03 seconda fase, perché la società si sarebbe resa inadempiente rispetto agli obblighi di cui alla realizzazione dei lavori di cui alla 1° fase in relazione sempre alla convenzione del 6.11.03, ed in particolare rispetto agli obblighi contrattuali assunti con il Comune di Roiate per non aver presentato gli elaborati progettuali entro i termini contrattuali ex art. 5 della convenzione; e poiché a tale adempimento, ex art. 7 della Convenzione, era subordinato e condizionato il pagamento del compenso, l'inadempimento della Architime dovrebbe comportare la risoluzione del contratto e la non debenza del prezzo.

Il Comune, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo relativo al rapporto con l'Architime, ha evidenziato che nella convenzione stipulata il 6. 11. 2003 dal rappresentante del Comune e dall'AU della Architime, era stata dettata la disciplina dell'incarico di progettazione, ed in particolare nell'art. 5(termine per le prestazioni)era stato previsto che "il professionista (Architime) si impegna a concludere tutta l'attività richiesta di cui sopra entro e non oltre cento giorni dalla firma della presente. L'inadempienza delle obbligazioni di cui sopra comporterà la revoca dell'incarico e la conseguente risoluzione della presente convenzione, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento del danno."



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

Avendo l'Architime presentato il progetto in Comune solo il 26. 11. 2004,

Avendo l'Architime presentato il progetto in Comune solo il 26. 11. 2004, oltre un anno dopo aver sottoscritto la convenzione con cui si era obbligata alla consegna entro 100 giorni, il termine posto al professionista per il deposito del progetto avrebbe assunto interesse essenziale per il Comune di Roiate, che a causa di questo ritardo non avrebbe potuto rispettare i termini posti dalla Regione Lazio per l'erogazione dei fondi con cui realizzare l'opera.

Proprio a causa di tale circostanza il contratto avrebbe previsto, quale effetto dell'inadempimento, o del ritardato adempimento, la revoca dell'incarico e la risoluzione automatica della convenzione (contratto).

Il mancato rispetto del termine contrattuale da parte della Architime, che ha presentato il progetto con grave ritardo, avrebbe determinato la risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 5, che avrebbe natura di disposizione contrattuale precisa e cogente.

Il Comune non avrebbe mai rinunciato alla richiesta di risoluzione per inadempimento, che avrebbe determinato la perdita in capo al Comune del finanziamento regionale, tanto che non appena venuta a conoscenza di tale circostanza il Comune avrebbe immediatamente contestato alla Architime(v. racc. del 23. 7. 5, prot. n. 2370) il suo inadempimento.

Inoltre, il Comune ha evidenziato come nella sua determinazione n. 179/03 avesse specificato che per l'opera di ristrutturazione dell'immobile di via Montessori da adibire a sede municipale era previsto il finanziamento regionale finalizzato di € 150.000,00 che la Regione Lazio si era impegnata a concedere ai sensi della Legge Regionale 8/02 art. 55 giusta nota del 16.12.02, e proprio a causa di tale circostanza la convenzione avrebbe disciplinato l'incarico di progettazione prevedendo, all'art. 7(pagamento del compenso), che " il compenso di cui al precedente articolo sarà corrisposto al professionista incaricato, previa presentazione di regolare parcella e secondo le modalità ed i tempi di erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Lazio, ad avvenuto accredito dei fondi da parte della Regione Lazio; pertanto prima del suddetto



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

accredito il professionista non avrà nulla a che vantare nei confronti dell'amministrazione comunale", con la conseguenza che il contratto di progettazione oltre a prevedere la risoluzione in caso d'inadempimento rispetto al termine di presentazione del progetto, avrebbe subordinato il pagamento del compenso al professionista incaricato alla previa erogazione dei fondi che la Regione Lazio aveva deciso di erogare.

E la concessione del finanziamento, essendo sottoposta al rispetto da parte del Comune di termini vincolanti nella procedura di gara e nell'affidamento dei lavori, avrebbe comportato che il mancato rispetto da parte della Architime del termine di 100 giorni per la presentazione del progetto, non avrebbe consentito al Comune di rispettare i tempi della procedura, con il mancato versamento da parte della Regione, non essendosi verificata la condizione sospensiva ex art. 7 della convenzione, cui sarebbe stato subordinato il pagamento del compenso.

Il Comune ha quindi prospettato la nullità per omesso impegno di spesa, sostenendo che l'incarico di progettazione non avrebbe prodotto effetti obbligatori in relazione al pagamento del compenso alla luce della mancata predisposizione del relativo impegno di spesa, secondo quanto previsto dalle disposizioni del T.U. Enti Locali.

Nel caso di specie il Comune di Roiate non avrebbe mai emesso l'impegno di spesa relativo alla spesa del compenso per il progettista alla luce del ritardo nell'adempimento del professionista e la conseguente revoca dei finanziamenti regionali, e quindi l'emissione della fattura da parte dell'opposta sarebbe indebita e non potrebbe obbligare il Comune, non avendo il professionista atteso la previa comunicazione da parte del Comune dell'impegno di spesa.

Secondo il Comune la stessa convenzione sarebbe nulla ed inesistente giuridicamente in quanto non avrebbe previsto alcun impegno contabile, ex RD n. 2440 del 18.11.1923, con conseguente venir meno della forma scritta ad substantiam.

Rispetto a tutte tali censure devono qui intendersi integralmente richiamate



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

le considerazioni svolte nell'ambito dell'esame dell'appello principale ed anche evidenziate in precedenza nell'ambito dell'esame del presente appello, ed alla stregua delle quali le censure esposte dal Comune non possono essere condivise.

Infine, in ragione dell'infondatezza delle doglianze in precedenza esaminate, non può essere accolta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta dal Comune di Roiate, in particolare in quanto il Comune ha posto a fondamento della propria domanda la circostanza che la Regione Lazio aveva deciso di erogare al Comune di Roiate un contributo di € 300.000,00 per finanziare la prima fase dei lavori 1° FASE di ristrutturazione dell'immobile comunale sito in via Montessori da adibire a sede municipale, ed il finanziamento non sarebbe stato erogato perché il Comune non aveva rispettato i tempi della procedura di gara in ragione della mancata acquisizione nei termini previsti del progetto dell'Architime.

Ha sostenuto il Comune che da tale inadempimento, o ritardato adempimento, da parte di Architime, sarebbe derivato un rilevantissimo pregiudizio economico al Comune di Roiate da determinarsi in € 300.000, cioè nella misura del finanziamento regionale perduto a causa dell'inadempimento, salvo poi indicare la somma di € 36.000,00 nelle conclusioni della comparsa di risposta ed appello incidentale.

La Corte rileva che sulla base delle considerazioni svolte nell'ambito dell'esame dell'appello principale la domanda non meriti accoglimento.

In tale contesto, dal quale consegue il rigetto dell'opposizione proposta e dell'appello incidentale, non possono trovare accoglimento neanche le richieste istruttorie.

All'esito di quanto sinora esposto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto(n. 5/06)deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.

All'esito di quanto sinora esposto l'appello principale deve essere accolto, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto(n. 5/06) deve essere



Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

respinta ed il decreto ingiuntivo confermato, e l'appello incidentale proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.

Le spese processuali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi delle tabelle allegate al DM 55/2014, tenuto conto della natura della causa e dell'impegno professionale prestato.

Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune di Roiate, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

## P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da ARCHITIME S. R. L. avverso la sentenza n. 217/2015 del Tribunale di Tivoli, ufficio periferico di Palestrina, in data 26. 1. 2015, così provvede:

- A) In accoglimento dell'appello principale proposto ed in riforma della sentenza impugnata respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo opposto(n. 5/06) e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- B) Respinge l'appello incidentale proposto;
- C) Condanna il COMUNE DI Roiate al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della Architime s. r. l. che si liquidano d'ufficio quanto al giudizio di primo grado in complessivi € 2.500,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, computato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 2.000,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, computato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma



Firmato Da: CIMINI BIAGIO ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bf5050d8c683871f3d13e252abf8180 Firmato Da: ZANNELLA GIANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 497f8e262a8b9c0ce7e62c531cfbect

Sentenza n. 60/2021 pubbl. il 07/01/2021 RG n. 3638/2015

Repert. n. 58/2021 del 07/01/2021

2, Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;

D) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2020

Il Presidente Il Consigliere Estensore

Dott. Gianna Maria Zannella Dott. Biagio Roberto Cimini

